

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NELL'ANNO 2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 4, comma 1, del DL n. 193 del 22 ottobre 2016, ha modificato l'art. 21 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, sostituendo il cosiddetto spesometro con una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2017, avente periodicità trimestrale, anziché annuale, fatta eccezione per l'anno 2017 in cui è semestrale. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, ha offerto numerosi chiarimenti in merito ai soggetti interessati, alle operazioni da comunicare e a quelle da escludere dal nuovo adempimento.

### SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA. Fanno eccezione:

- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- i contribuenti minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome;
- i soggetti che, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Per tali contribuenti, l'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 dispone, infatti, che viene meno l'obbligo di presentare la comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, per cui, dal 2017, l'esonero deve intendersi riferito alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

### DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica, e non in forma aggregata, secondo le modalità previste con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, le informazioni minime che dovranno essere trasmesse riguardano:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia di operazione.

La comunicazione, in particolare, ha per oggetto sia i dati delle fatture emesse, sia i dati delle fatture ricevute e registrate a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 nel trimestre di riferimento, nonché i dati contenuti nelle variazioni emesse a norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel corso di Telefisco 2017, è stato chiarito che i dati delle fatture da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione opzionale di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 coincidono con quelli da trasmettere nell'ambito dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Di conseguenza, in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972);

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- note di variazione delle fatture emesse e ricevute.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione:

- le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
- le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
- le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
- le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l'Iva in fattura.

## DATI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
- le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l'Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture.

## DATI RELATIVI ALLA NATURA DELL'OPERAZIONE

Per quanto riguarda la tipologia dell'operazione, informazione corrispondente alla natura dell'operazione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, chiarisce, come già anticipato dalla circolare n. 1/E, che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva sul documento. In questo caso, occorre riportare nella comunicazione un codice che identifica il motivo di non applicazione dell'imposta, secondo il seguente schema.

OPERAZIONI	SIGLA
Operazioni escluse (fatture relative alle operazioni escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972)	N1 - escluse ex art. 15
Operazioni non soggette (fatture relative alle operazioni non soggette a IVA, solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, come nel caso di una prestazione di servizi extra-UE, oppure per espressa disposizione)	N2 - non soggette
Operazioni non imponibili (fatture relative alle operazioni non imponibili, come nel caso di una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE)	N3 - non imponibile
Operazioni esenti (fatture relative alle operazioni esenti, come nel caso di una prestazione sanitaria)	N4 - esente
Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta in fattura (fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria, nonché fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta, come nel caso dalle agenzie di viaggio e turismo)	N5 - regime del margine/Iva non esposta in fattura

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge (fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge, come nel caso di una cessione di rottami)	N6 - inversione contabile (reverse charge)
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA (fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici)	N7 - Iva assolta in altro Stato UE

#### **PERIODICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale non solo per i contribuenti che liquidano l'imposta ogni trimestre, ma anche per quelli mensili e la trasmissione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L'eccezione, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è rappresentata dalla comunicazione del secondo trimestre, che deve essere trasmessa entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto di ciascun anno.

In via transitoria, è stato inoltre previsto che la prima comunicazione dell'anno 2017, anziché trimestrale sia semestrale. Per le comunicazioni relative al 2017 le scadenze sono le seguenti:

- entro il 18 settembre 2017 (salvo proroga) per i dati relativi al primo semestre 2017;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.

#### **COMUNICAZIONE NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Nel caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa (es. società incorporante), deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:

- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto dante causa non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l'invio non erano decorsi.

#### **SANZIONI**

In base alla formulazione originaria del nuovo comma 2-bis dell'art. 11 del DLgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 193/2016, per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura era prevista l'applicazione della sanzione pari a 25,00 euro, che può essere aumentata fino ad un massimo di 25.000,00 euro. Non opera, in tale ipotesi, l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, il predetto regime sanzionatorio è stato rivisto, stabilendo che nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni ed è stato, inoltre, confermato che non si applica l'istituto del cumulo giuridico.

**Bitonto, 30/08/2017**

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it